

DETERMINA N. 90/2021

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ULTERIORE PROROGA TECNICA ALLA TELECOM S.P.A. O TIM S.P.A. - CIG 7817692386
il Segretario generale

Premesso che:

- previa decisione del Consiglio del 28 febbraio 2019, al fine di garantire il servizio di telefonia mobile, con determina n. 25/2019 del 5 marzo 2019, si è proceduto all'acquisizione del suddetto servizio dalla TELECOM S.p.A. o TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010), con sede in Milano, Via G. Negri n. 1, per 30 mesi, mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7", di seguito TM7, per un corrispettivo annuo di € 18.414,60 oltre IVA, pari a € 22.465,81 IVA compresa, pari a € 46.036,50 oltre IVA, € 56.164,53 compresa per 30 mesi;

Rilevato che:

- la Convenzione TM7 è scaduta il 16 marzo u.s. e la data di attivazione della Convenzione "Telefonia Mobile 8", prevista per l'inizio del mese di aprile 2021, è stata fissata indicativamente entro il 14 maggio 2021, come da comunicazione da parte di Consip sul portale Acquistiinretepa in data 8 marzo 2021;

- con determina n. 37/2021 dell'8 aprile 2021 si è quindi proceduto alla proroga del contratto in essere con la TELECOM S.p.A. o TIM S.p.A., a partire dalla data del 17 marzo 2021 e fino al 31 maggio 2021, prevedendo apposita clausola di recesso nel caso in cui si fosse resa anticipatamente disponibile la Convenzione "Telefonia Mobile 8", per una spesa massima presunta di € 3.836,37, oltre IVA, per complessivi € 4.680,38;

- ad oggi la Convenzione "Telefonia Mobile 8" non è ancora stata attivata;

- in ragione della complessità della documentazione richiesta dal fornitore e delle tempistiche susseguenti che fissano un termine di 20 giorni solari dall'invio dell'Ordinativo, per l'applicazione del piano tariffario e delle configurazioni prescelte nell'Ordinativo stesso, nonché per l'eventuale consegna delle SIM e dei terminali radiomobili richiesti, sussistono i presupposti per poter procedere ad un'ulteriore proroga tecnica del contratto in essere per il periodo strettamente necessario, anche al fine di poter procedere alla migrazione delle utenze alla successiva convenzione;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 106, comma 11;

- l'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge con L. 7 agosto 2012, n. 135, che recita: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta Convenzione.*";

- l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede "*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio*

1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”;

- l'art. 1, comma 7, della L. 7 agosto 2012 n. 135 che dispone che “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.”;

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 3, ai sensi del quale le spese di importo inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio Amministrazione e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo ;

Ritenuto di prorogare il contratto in essere con la TELECOM S.p.A. o TIM S.p.A., a partire dalla data del 1° giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021, prevedendo apposita clausola di recesso nel caso in cui si rendesse anticipatamente disponibile la Convenzione “Telefonia Mobile 8”;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il contratto in essere relativo al servizio di telefonia mobile con Telecom S.p.A., o TIM S.p.A., a partire dalla data del 1° giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021, per una spesa massima presunta di € 3.068,00, oltre IVA, per complessivi € 3.742,96;
2. di formalizzare l'affidamento mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio in modalità elettronica, prevedendo apposita clausola di recesso nel caso in cui si rendesse anticipatamente disponibile la Convenzione Telefonia Mobile 8;
3. di dare atto che la spesa di € 3.742,96 trova copertura sull'impegno n. 136/2019 sul capitolo 40300 del Bilancio di previsione 2021, codice Piano dei Conti U.1.03.02.05.002, a favore della TELECOM S.p.A. o TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010), con sede in Via G. Negri n. 1, Milano;
4. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 13/05/2021

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.

